



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 8 gennaio 2020  
Prot. n. 003/20/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

**OGGETTO: Aggiornamenti giurisprudenziali in materia di contratti pubblici**

Si segnalano alle associate alcuni aggiornamenti giurisprudenziali in materia di contratti pubblici.

- **TAR Piemonte – Sezione II – Sentenza 25 novembre 2019, n. 1173  
Gara – Esclusione per grave illecito professionale**

Con la sentenza in rassegna il TAR ha dichiarato illegittima l'esclusione di una società da una gara di appalto disposta sul presupposto di un "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), riferito ad un diverso rapporto contrattuale ancora in corso con la stessa amministrazione.

Si rammenta che il comma 5, lett. c) del citato Codice, prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora:

“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

In particolare, il TAR ha osservato che «*alla data di adozione del provvedimento di esclusione e così anche a quella di adozione del successivo provvedimento di conferma [...] l'amministrazione comunale non aveva ancora adottato alcun provvedimento di risoluzione contrattuale nei confronti della ricorrente.*

*Alla data di adozione di entrambi i provvedimenti impugnati era semplicemente in corso il procedimento di risoluzione contrattuale avviato dall'amministrazione [...], nell'ambito del quale l'interessata aveva presentato articolate osservazioni che erano ancora al*



vaglio dell'amministrazione e che, astrattamente, avrebbero potuto anche condurre all'archiviazione del procedimento stesso [...].

A quelle date la ricorrente era nel pieno diritto di confidare nell'accoglimento delle proprie osservazioni e nell'archiviazione del procedimento di risoluzione contrattuale, il che, evidentemente, non avrebbe avuto alcun riflesso sulla procedura di gara [...].»

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente [link](#).

- **TAR Campania – Sezione IV – Sentenza 25 novembre 2019, n. 5567**  
**Gara – Termine comprova caratteristiche offerta tecnica**

Il TAR Campania ha ritenuto che «l'assegnazione di un termine assai breve all'impresa concorrente (di fatto, circa due giorni lavorativi [...]), perché, prima dell'aggiudicazione, fornisce la comprova di determinate caratteristiche proprie dell'offerta tecnica, peraltro già oggetto di specifica dichiarazione secondo le regole dettate dalla *lex specialis* [...], contrasti la ratio immanente alla disciplina degli appalti pubblici ispirato al favor participationis [...].»

La disciplina sugli appalti pubblici infatti è «preclusiva di qualsivoglia ingiustificato e incongruo aggravamento degli adempimenti documentali già richiesti al concorrente dalla disciplina di gara.». Conseguentemente, secondo il TAR l'assegnazione del suddetto termine, per l'eccessiva brevità, è «in contrasto con la previsione di cui all'art.83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (disposizione peraltro non applicabile agli elementi “afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”) e, tenuto conto della fase di gara in cui la richiesta di comprova è stata formulata dalla stazione appaltante, non sia neppure riconducibile alla c.d. verifica dei requisiti, che si svolge dopo l'avvenuta aggiudicazione (art.32, comma ,7 d.lg. n. 50/2016).»

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente [link](#).

- **TAR Lombardia– Sezione I – Sentenza 22 novembre 2019, n. 2485**  
**Gara – Alterazione dell'offerta nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia**

Con riferimento all'alterazione dell'offerta nel procedimento di verifica della sua anomalia, il TAR ribadisce pacifica giurisprudenza secondo cui «[...] la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell'anomalia, comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910).»



In particolare, «Se è infatti pur vero che l'offerta può essere modificata in taluni suoi elementi, essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo, resta tuttavia fermo il principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774).»

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente [link](#).

Restando a disposizioni per fornire ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS